

n. 1/ 2020 R.G. sovr. – p. del cons.

Sovraindebitamento (piano del consumatore): **CONTOSTA Mario Romeo (C.F.: CNTMRM56B25F108S)** e **MALENA Giuseppina (C.F.: MLNGPP60L57C726U)**
Gestori della Crisi: dott.ssa Maria Forciniti e Antonio Gallella (nominati dall'O.C.C. dei Commercialisti di Crotona)



TRIBUNALE DI CROTONE

Il Giudice delegato

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 6.7.2020 dai sig.ri **CONTOSTA Mario Romeo (C.F.: CNTMRM56B25F108S)**, nato a Melissa (KR) il 25.2.1956 e **MALENA Giuseppina (C.F.: MLNGPP60L57C726U)**, nata a Cirò Marina (KR) il 17.7.1960, entrambi residenti in Cirò Marina alla via Cavour n. 2, con domicilio eletto in Cirò Marina (KR), alla via Berlinguer n. 11, nello studio dell'avv. Maria Esposito (C.F.: SPSMRA91A41L353M – pec: avv.mariaesposito@arubapec.it) che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

vista la documentazione allegata, coerente con le prescrizioni normative;

vista l'attestazione del gestore della crisi presso l'O.C.C. - ODCEC di Crotona dott.ri Maria Forciniti e Antonio Gallella

osserva

I ricorrenti hanno presentato il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012 e non risultando cause ostative.

I debiti dei ricorrenti

Sulla scorta della documentazione indicata e/o fornita dagli istanti l'OCC ha quantificato l'ammontare dei debiti in totale € 131.853,78, per ciascuno dei quali è indicata la proposta di soddisfazione, di cui

- COMPENSO O.C.C., conteggiato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.3/2012 e DM 202/2014 pagato al 100%, €4.745,86
- COMPENSO LEGALE, €3.000,00
- NPL MANAGEMENT S.p.a. Debito derivante dal finanziamento n. 1101726844 con Cofidis S.p.a. ceduto alla NPL Management S.p.a. in data 21.12.10 Debito attuale €. 12.456,20 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all'infuori di quelli prededucibili per compensi dell'O.C.C. e legali, in chirografo): €4.982,48.
- IDROGENO SPE S.r.l. Debito originario con cheBanca! derivante da: contratto di mutuo ipotecario e contratto di credito ipotecario Debito attuale: €. 33.058,26 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all'infuori di quelli prededucibili per compensi dell'O.C.C. e legali, in chirografo): €13.223,30.
- IFIS NPL. S.p.a. debito derivante da contratto n. 6197429587 di credito al consumo di apertura di credito a tempo determinato con Lines S.p.a. poi ceduto a Compass S.p.a., poi a Cofactor S.p.a., Creditech S.p.a. ed infine a Banca IFIS S.p.a Debito attuale 4.167,63 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all'infuori di quelli prededucibili per compensi dell'O.C.C. e legali, in chirografo): €1.667,05.



- IFIS NPL. S.p.a. Debito derivante da contratto n. 10573020216800 ceduto dalla Iustitiza Futura alla IFIS in data 02/07/2014 Debito attuale 5.716,92 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €2.286,77
- MB CREDIT SOLUTIONS.S.p.a. Prestito del 2008 contratto con Barclays Banck Importo attuale: €. 1.000,00 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €400,00
- PRESTITALIA S.p.a. Cessione del quinto, contratto n.4900055079 Importo attuale: €. 21.003,27 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €8.401,31
- PRESTITALIA S.P.A. Contratto n. 4900006678 Importo attuale €. 8.595,91 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €3.438,36
- COMUNE DI CIRÒ MARINA Tributi vari Importo attuale €. 3138,00 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €1.255,20
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE: €4.513,67 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €1.806,00
- SOCIETÀ FUTURA S.p.a. Importo attuale: €8.008,06 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €3.203,22
- BANCA PROGETTO S.P.A. Importo attuale €20.952,00 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €8.380,80
- AGENZIA DELLE ENTRATE tributi vari Importo attuale €760,00 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €304,00
- COMUNE DI MILANO Tassa rifiuti Importo attuale €. 738,00 – Proposta (con soddisfazione al 40% come tutti i crediti, all’infuori di quelli prededucibili per compensi dell’O.C.C. e legali, in chirografo): €295,20

Il patrimonio dei ricorrenti

- Beni immobili

I ricorrenti non hanno beni immobili, essendo stato oggetto di decreto di trasferimento nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare n. 64/2011 R.G.E.I. Trib. Crotone l’immobile già adibito a casa familiare

- Beni mobili registrati

Gli stessi possiedono due autovetture utilitarie obsolete, segnatamente una FIAT Punto, tg. BN503LT, immatricolata nel 2000 (per la quale, per far fronte alle difficoltà economiche i ricorrenti hanno interrotto il pagamento dell’assicurazione) e una FIAT Panda, tg. CR207CV, immatricolata nel 2004, con valore economico irrisorio, necessarie per le esigenze familiari e lavorative, e, pertanto, non messe a disposizione del piano.

- Retribuzioni e altri emolumenti – spese di sostentamento del nucleo familiare

Il sig. Mario Contosta, assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ufficio servizio Giovanni XXIII Melissa, inquad. Doc. Sc. Medoa e eq, percepisce uno stipendio mensile medio ammontante ad €1.900,00, mentre la sig.ra Giuseppina



Malena, assunta con contratto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio servizio P. Thouar e L. Gonzaga /Milano, inquad. Doc. Sc. Elem/ Mater., percepisce uno stipendio mensile di €1.400,00. Del reddito complessivo del nucleo familiare, composto altresì da un figlio studente universitario, **€2.250, sono destinate alle esigenze di sostentamento**, valore risultante dalla somma delle seguenti voci:

Spese alimentari 330,00

Spese utenze domestiche (luce, acqua, gas, telefonia, canone rai) 200,00

Spese carburante, assicurazione, bollo e similari 200,00

Igiene personale 50,00

Abbigliamento 150,00

Spese Varie (mediche, impreviste) 550,00

Oneri condominiali 50,00

Affitto di Milano ed oneri connessi (condominio, tasse comunali ecc) 600,00

Spese Universitarie 120,00

Caratteri della proposta di cui al piano del consumatore

La proposta di risanamento dei debiti consiste nella messa a disposizione da parte dei ricorrenti di una parte del loro reddito mensile, corrispondente a €1.050,00, risultante dalla differenza tra le entrate complessive di €3.300,00 e le somme necessarie al sostentamento del nucleo familiare quantificate, come detto, in €2.250,00, per una durata di **anni 4 e mesi 9**, con decorrenza dai 90 giorni successivi al decreto di omologa, secondo un piano di pagamenti dettagliatamente descritto nella tabella, cui si rinvia, alle pagine 11 e 12 dell'integrazione alla proposta, datata 23.12.2020 e depositata nel fascicolo telematico l'11.1.2021.

La relazione particolareggiata dell'O.C.C.

I gestori della crisi dell'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti dott.ri Maria Forciniti e Antonio Gallella, come detto, hanno depositato relazione particolareggiata di attestazione del Piano come prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, l. n. 3/2012 con successiva integrazione (di precisazione dei finanziamenti-pignoramenti in corso) dopo aver svolto, debitamente autorizzati, le attività di consultazione banche dati; hanno quindi confermato la sussistenza della situazione di sovraindebitamento, con accertamento delle cause dello stesso e indicazione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, delle ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, degli atti dei debitori impugnati dai creditori.

- Sulle cause del sovraindebitamento

In particolare, le cause del sovraindebitamento, come dichiarato nel piano del consumatore, sono da individuare nel trasferimento per lavoro della sig.ra Malena, insegnante, alla ricerca di una occupazione stabile e di una miglioramento della complessiva situazione economico finanziaria del nucleo familiare che tuttavia non sortiva i risultati sperati, dapprima in Puglia e poi in Lombardia con il carovita milanese, le spese universitarie per il figlio e quelle mediche, nonché quelle conseguenti ad un sinistro stradale, in modo che appare incolpevole, anche considerato che per tentare di ridurre le spese il Contosta, rimasto fino a quel momento in Calabria, chiedeva l'assegnazione per l'anno 2016-2017 ad un istituto di Milano

I professionisti hanno pertanto espresso un giudizio sulle cause dell'indebitamento dovute esclusivamente alla perdita di adeguato reddito e nella percezione di una retribuzione insufficiente a consentire la vita familiare e nel contempo onorare i debiti contratti, sottolineando come i ricorrenti hanno manifestato la volontà di far fronte comunque al soddisfacimento dei debiti residui mediante, appunto, il ricorso alla procedura di sovraindebitamento.

- Sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria



L'O.C.C. ha poi espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in fatto non praticabile, non essendovi beni liquidabili all'infuori dei mobili registrati obsoleti, già indicati.

Sussistenza dei requisiti di ammissibilità

Tanto precisato, si ritiene condivisibile la valutazione dell'O.C.C. in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta (va ricordato invero che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012), alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio.

Si rileva che la relazione dell'O.C.C. è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Sono peraltro necessarie taluni considerazioni

Dapprima si ritiene che i ricorrenti sono meritevoli del beneficio in oggetto.

Sussistenza del requisito di meritevolezza

Anteriormente alla riforma di cui al d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020, l'art. 12 *bis* co. 3 della l. n. 3/12 affermava che il giudice omologava il piano quando escludeva che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

La recente riforma, come evidenziato nelle prime pronunce ad essa successive (Trib. Benevento 26.1.2021), ha dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata "*nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento*". Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Si è così passati dall'assenza di colpa (*rectius* presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa "grave", malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'ammissibilità del piano (cfr. nuovo art. 7 co. 2, lett. d) ter), con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore.

Nel caso in oggetto, pur avendo i ricorrenti senz'altro dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia la loro situazione si è aggravata per le ragioni già illustrate sulla base dei rilievi del gestore della crisi, che appaiono comprovati e questo giudicante è idoneo ad integrare il requisito della *meritevolezza* alla luce della sua nuova declinazione, avendo i debitori finito per alimentare il proprio sovraindebitamento nel tentativo ragionevole, benché non coronato da successo, di trasferirsi a Milano proprio per tentare di porre rimedio ad esso, contando su una possibilità di ottenere una stabilizzazione lavorativa nel capoluogo lombardo, per tacere dell'imprevedibilità delle spese mediche a seguito dell'incidente stradale.



I motivi di opposizione all'omologa del piano del consumatore - infondatezza

Pertanto si reputa, sotto tale profilo, che la censura di non meritevolezza svolta da PRESTITALIA s.p.a. non sia fondata. La stessa creditrice, costituendosi, ha altresì svolto un secondo motivo di opposizione ad omologa del piano del consumatore consistente nella circostanza per cui il credito dalla stessa vantato, avendo ad oggetto quote di emolumenti cedute avrebbe natura privilegiata ex art. 2751 bis 1° comma c.c. e andrebbe pertanto riconosciuto integralmente.

Segue: Ratio della normativa sul sovraindebitamento

Orbene, è la *ratio* stessa della legge sul sovraindebitamento, a rendere possibile l'inglobamento di tali debiti nel piano.

Invero la normativa sul sovraindebitamento è ispirata alla logica concorsuale al fine di risolvere la esposizione debitoria di coloro che non sono assoggettati al fallimento/concordato preventivo, secondo una precisa scelta politica posta a base della norma medesima.

E' infatti un dato oggettivo quello dell'aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo; il legislatore ha quindi perseguito l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere perseguitata dai debiti per tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "*seconda chance*", secondo una prospettiva largamente diffusa in altri ordinamenti, vale a dire la prospettiva di un pieno reinserimento sociale.

Vi è poi anche lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1-bis l. 3/2013, così come modificato con l. 176/2020: "La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo".

Va ricordato che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, atteso che lo stesso sorge soltanto nel momento in cui il lavoratore matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile dello stipendio (Trib. Napoli Nord 18.5.2018).

Inoltre, come ha ampiamente chiarito la giurisprudenza di merito, la procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive, per cui il medesimo effetto sospensivo, e, con l'omologazione, risolutivo, si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio.

La natura concorsuale della procedura, volta alla totale ristrutturazione della situazione debitoria dell'istante – così evitando che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza – induce a ritenere applicabili le disposizioni dettate in materia di fallimento al fine di garantire la *par condicio creditorum*, così che "il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che risulti impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, poiché l'esecuzione forzata non è ancora per lui terminata" (Trib. Grosseto 11.11.2019). Ed invero, la norma di cui all'art 12 *ter* l. 3/2012 stabilisce che "dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali".

Pertanto, opinare diversamente, ritenendo cioè, che il piano del consumatore non sia idoneo a incidere sui rapporti preesistenti, significherebbe vanificare l'efficacia dello strumento previsto dalla l. n. 3/2012, la cui finalità è quella di consentire l'efficacia dello strumento previsto dalla l. n. 3 /2012, la cui finalità è quella di consentire al debitore di definire la sua totale esposizione debitoria, come desumibile dall'art. 7 l. n. 3/2012, modificato con l. n. 176/2020, laddove viene utilizzata l'espressione "il debitore in stato di sovraindebitamento", con evidente riferimento alla sussistenza di una plurima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione.

Va altresì rilevato che già con l'emendamento inserito nel d.l. n. 137/2020 (convertito in l. n. 176/2020), è stato considerevolmente modificato il testo della legge n. 3/2012, secondo cui, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente, è stato previsto, ai sensi dell'art. 8 co. 1-*bis*, che i contratti di cessione di crediti futuri (stipendio, pensione, TFR) possono essere



risolti con l'omologazione dell'accordo o del piano del consumatore e che le relative somme possono così entrare a far parte della massa attiva della procedura, sussistendo sempre la possibilità che, il debito, già oggetto di soddisfacimento attraverso la cessione, possa essere falciato nell'ambito del piano o dell'accordo (così Trib. Benevento cit.).

Alla luce di quanto precede ogni doglianza sollevata da Prestitalia s.p.a. deve ritenersi non fondata.

Effetti dell'omologazione del piano del consumatore ex art. 12 ter l. n. 3/2012

Da ultimo va rammentato il disposto dell'art. 12 ter l. n. 3/2012, sugli effetti dell'omologazione del piano, a tenore del quale "1. *dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.* 2. *Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12 bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.* 3. *L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.* 4. *Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'art. 12 comma 4",*

P.Q.M.

- **Omologa** il piano del consumatore proposto da CONTOSTA Mario Romeo e MALENA Giuseppina, coniugi in regime di comunione dei beni, dep. il 6.7.2020;
- **dispone** che i debitori provvedano ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e successive integrazioni (segnatamente quella datata 23.12.2020 e depositata nel fascicolo telematico l'11.1.2021), con conseguente effetto risolutivo, alla definitività del presente decreto di omologa, nei confronti dei pignoramenti dello stipendio e delle cessioni e prestiti gravanti sulle buste paga dei debitori alla data di presentazione della proposta;
- **attribuisce** all'O.C.C. in persona dei dott.ri Maria Forciniti e Antonio Gallella, anche disgiuntamente, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;
- **dispone** che al piano e al decreto di omologa sia data pubblicità mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Crotone;
- **dispone** che la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente e all'O.C.C., che provvederà a notiziare i creditori tramite PEC ai sensi e agli effetti dell'art. 739 co. 2 c.p.c.

Crotone, li 27 febbraio 2021

Il giudice designato
dott. Emmanuele Agostini

